

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2012**, il giorno **1** del mese di **marzo**, alle ore **18.15**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Manieri, Cappuccilli, Di Silvestre, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV.COCO)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. SCOPONI)
- 6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:
 - N. 54/11 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA PROROGA 14.3.12
 - N. 57/11 RELATORE AVV. CIRILLO
SCADENZA PROROGA 14.3.12
 - N. 66/11 RELATORE AVV. SCOPONI
SCADENZA PROROGA 17.3.12
 - N. 67/11 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA PROROGA 18.3.12
- 7) ADEGUAMENTO ART. 15 L. 183/11 (RELATORE AVV. MANIERI)
- 8) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO: QUOTE ISCRIZIONE
- 9) ASTENSIONE PROCLAMATA DALL'OUA PER IL MESE DI MARZO: INIZIATIVE
- 10) NOMINA COMPONENTI CDA FONDAZIONE
- 11) COMUNICAZIONE 15.2.12 DI * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 12) RICHIESTA 15.2.12 DI * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
- 13) RICHIESTA C.A. L'AQUILA : DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITÀ MAGISTRATO
- 14) RICHIESTA PARERE 16.2.12 AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 15) RICHIESTA 20.2.12 AVV. MASSIGNANI DI RIMBORSO SPESE
- 16) RICHIESTA DI ACCESSO ATTI DR. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
- 17) RICHIESTA 15.2.12 DOTT.SSA * (RELATORE AVV. LA MORGIA)
- 18) ISTANZA 15.2.12 AVV. * (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 19) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa via fax a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) **LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE**

Letto il verbale della seduta precedente (23.02.12), il Consiglio lo approva.

- 2) **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

-Alle ore 18,20 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre-

- a) Il Presidente rende noto che intende costituire un gruppo di lavoro per l'elaborazione della lettera informativa giurisprudenziale e sollecita i consiglieri a indicare nominativi di colleghi che possano essere interessati a far parte del gruppo.

Il Cons. La Morgia evidenzia l'opportunità di informare i colleghi della possibilità di far parte del gruppo di lavoro e di stabilire i criteri per poter individuare un numero ristretto e qualificato che possa partecipare all'iniziativa.

Il Presidente invita il Cons. La Morgia a indicare i criteri di individuazione dei colleghi.

Il Cons. La Morgia sin d'ora propone, a titolo esemplificativo, il criterio delle attitudini dimostrate nelle specifiche materie di specializzazione in conformità di quanto previsto tabellarmente dal Tribunale per ogni singolo magistrato, ovvero il criterio di anzianità d'iscrizione ovvero ancora altri che, se del caso, si riserva di compiutamente approfondire e indicare nella prossima seduta, e tanto sul rilievo che l'attività che il gruppo di lavoro dovrà svolgere deve considerarsi particolarmente delicata anche per la necessità di estrarre le massime da ogni singola decisione.

Il Presidente propone di dare diffusione tra i colleghi dell'iniziativa e di costituire il gruppo di lavoro con tutti quelli che daranno la disponibilità a farne parte, assumendosi la responsabilità di coordinare il costituendo gruppo di lavoro.

-Alle ore 18,45 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli-

Il Cons. Torino-Rodriguez chiede che venga differita la trattazione dell'argomento alla prossima seduta previa individuazione collegiale dei criteri da porre a fondamento della scelta tra i colleghi che si dichiareranno disponibili a svolgere il compito.

-Alle ore 19,05 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri-

I Cons.ri d'Aloisio e Coco si associano alle istanze dei Cons.ri La Morgia e Torino-Rodriguez e chiedono che per il futuro il Consiglio sia reso edotto anticipatamente di eventuali proposte coinvolgenti gli iscritti all'Ordine esterni al Consiglio stesso.

Si passa alla votazione della proposta del Presidente.

La mozione viene approvata con 10 voti favorevoli e con il voto contrario dei Cons.ri Di Girolamo, Coco, La Morgia, d'Aloisio e Torino-Rodriguez.

b) Il Presidente riferisce che nella giornata di oggi si è svolta la manifestazione denominata "Professional Day" presso la Cassa Edile di Pescara, nella quale ha proposto di costituire il C.U.P. (Comitato Unico delle Professioni), che si riunirà per la prima volta entro il mese di marzo, su convocazione del Presidente dei Consulenti del Lavoro, presso la Provincia di Pescara.

c) Il Presidente riferisce che nella giornata di oggi si è tenuta l'assemblea dell'Osservatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara avente all'o.d.g. il protocollo delle esecuzioni mobiliari e illustra le tematiche affrontate e le decisioni assunte nel corso della seduta con riferimento alla descrizione dei beni pignorati da eseguire necessariamente mediante riproduzione fotografica e alla gestione delle udienze, con previsione di una ulteriore udienza tenuta dal G.O.T. allo scopo di ridurre i ruoli delle singole udienze.

d) Il Presidente riferisce che all'incontro di oggi il Sindaco non è stato presente per impegni istituzionali e che il medesimo ha convocato una delegazione del C.O.A. per il 14.03.2012, ore 12,30.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati la dott.ssa Caramanico Lisa;
- b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Perletta Marco, Perfetto Raffaele come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;
- c) cancellare dall'Albo degli Avvocati De Benedictis Antonio per decesso avvenuto il 28.02.2012; Roio Cinzia per trasferimento, esonerando la stessa dal pagamento del contributo per l'anno 2012 essendo stata iscritta all'Ordine di Fermo in data 23.2.2012; D'Alfonso Chiara, esonerando la stessa dal pagamento del contributo per l'anno 2012 avendo presentato la domanda in data 23.2.2012 ;
- d) cancellare dal Registro dei Praticanti il dott. Scipioni Luca per trasferimento, esonerando lo stesso dal pagamento del contributo per l'anno 2012 essendo stato iscritto all'Ordine di Chieti in data 14.2.2012.

3) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 22.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per depositare copia del ricorso notificato, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato ad * il *) depositata in data 24.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e

provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione alla cartella esattoriale da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per rettificare l'istanza e produrre copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre copia della sentenza, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento assegni di mantenimento a seguito di separazione personale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per integrare la documentazione con visure ipocatastali dell'immobile pignorato.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 24.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre documentazione relativa al rapporto con *, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2001 n.115 T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per usucapione della propria abitazione da proporre nei confronti del curatore dei sigg.ri ***, quali eredi di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione legale dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato ad * il *) depositata in data 27.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco; esaminate altresì l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di riunire l'istanza della sig.ra * a quella del sig. *, che si ammette.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di rigettare la domanda per mancanza dei requisiti di reddito ai sensi dell'art. 76 comma 1 e art. 126 comma 1 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre documentazione relativa al giudizio promosso da *, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2001 n.115 T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 10 gg. per integrazione documentazione da cui risulti la cittadinanza, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2001 n.115 T.U..
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28.02.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 342 bis c.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31.01.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 27.02.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di opposizione all'esecuzione da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data del 23.07.2012 e parzialmente nella misura del 50% dal 24.07.2012 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016, per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. * totalmente dal 10.08.2011 alla data del 10.10.2012 e parzialmente nella misura del 50% dall'11.10.2012 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. * chiede l'esenzione dalla formazione continua per anzianità di iscrizione all'Albo, essendo iscritta dal 26.2.1982 ed avendo maturato i 30 anni di iscrizione all'Albo, secondo quanto previsto dall'art. 26 del regolamento integrativo. Il Consiglio, letta l'istanza, delibera di dispensare l'Avv. * dall'obbligo formativo;
- l'avv. * chiede esonero dall'obbligo di formazione continua ex art. 5 Reg. CNF e art. 22 regolamento COA. Il Consiglio, letta l'istanza, delibera l'esonero totale dall'obbligo formativo con esclusione delle materie obbligatorie.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

-Esce il Cons. Squartecchia ed assume le funzioni di segretario il Cons. d'Aloisio.

B) RICONOSCIMENTO CREDITI

1) Richiesta dell'avv. * di riconoscimento crediti per l'anno 2011 per :

- attività di docenza del corso teorico-pratica sulla conciliazione e mediazione per complessive quattro ore
 - elaborazione saggio edito in Il Diritto di Famiglia e delle Persone
 - elaborazione n. 3 articoli editi nel volume La mediazione nelle controversie civili e commerciali.
- Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminata la documentazione, delibera di attribuire nr. 8 crediti formativi per le attività di docenza, nr. 12 crediti formativi per il saggio edito da Giuffrè Editore e nr. 12 crediti per i tre articoli pubblicati sul volume "La Mediazione nelle controversie civili".

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

-Rientra e partecipa alla seduta il Cons. Squartecchia che riassume le funzioni di segretario -

2) Richiesta dell'avv. * di riconoscimento crediti per l'evento 21.10.2011 "La comunicazione efficace nella professione di avvocato" in qualità di relatore e partecipante.

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminata la documentazione, delibera di attribuire all'Avv. * nr. 2 crediti per la relazione tenuta nel convegno "La comunicazione efficace nella professione di avvocato" e nr. 3 crediti per la partecipazione a detto convegno, tutti in materia obbligatoria.

IL PRESIDENTE

-Esce il Presidente Di Campli ed assume le funzioni di Presidente il Cons. La Morgia.

3) Richiesta dell'avv. * di riconoscimento crediti per l'anno 2011 per gli eventi formativi indicati

Il Consiglio, letta l'istanza ed esaminata la documentazione, delibera di attribuire all'Avv. * nr. 28 crediti per gli eventi formativi a cui ha partecipato nel corso dell'anno 2011. e precisamente:

17/2/11 n. 2 ore di relazione sugli aspetti deontologici della comunicazione tra avvocati (4 crediti);

22/2/11 assemblea degli iscritti per trasferimento magistrati della sezione civile (4 crediti)

25/2/12 2 ore di relazione sulla giurisprudenza del procedimento disciplinare (4 crediti)

11/3/11 partecipazione e relazione all'incontro di formazione "Il dovere di buona federe" (5 crediti)

13/5/11 partecipazione e relazione all'incontro di formazione "Abuso del processo (4 crediti);

27/6/11 partecipazione e relazione all'incontro di formazione "Avvocato-giudice e avvocato-controparte" (4 crediti);

22/7/11 partecipazione e relazione all'incontro di formazione organizzato da Federproprietà (3 crediti)

IL PRESIDENTE F.F.

-Rientra e partecipa alla seduta l'avv. Di Campli che riassume le funzioni di Presidente-

C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

L'Ing. Carla Perrucci, in qualità di amministratore delegato della Lexteam S.r.l., facente parte del gruppo Teamsystem, ha chiesto l'accREDITamento del seguente evento formativo che si svolgerà a Pescara, presso l'aula Emilio Alessandrini del Tribunale, il giorno 22 marzo 2012, dalle ore 9,30 alle ore 13,30: "*L'introduzione delle nuove tecnologie del Processo Civile Telematico*", e la possibilità di utilizzo del sistema "Riconosco" per la rilevazione delle presenze. Successivamente, a seguito di apposita richiesta del COA, ha allegato i *curricula* dei relatori del Convegno.

Il C.O.A.

- letta la relazione illustrativa del Convegno ed i *curricula* professionali dei relatori, successivamente allegati;
- rilevato che almeno uno dei relatori indicati (il Dott. Francesco Cottone, magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma) possiede i requisiti professionali e di anzianità di servizio, richiesti dall'art. 5 del regolamento integrativo per la formazione permanente, per l'accREDITamento dell'evento;

DELIBERA

di accREDITare l'evento formativo "*L'introduzione delle nuove tecnologie del Processo Civile Telematico*", che si svolgerà a Pescara, presso l'aula Emilio Alessandrini del Tribunale, il giorno 22 marzo 2012, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, con l'attribuzione di n. 6 crediti formativi in materia di procedura civile e di autorizzare l'utilizzo del sistema "Riconosco" per la rilevazione delle presenze.

- Richiesta del Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori (CNAI) di Chieti di accREDITamento dell'evento formativo "L'imprenditore e la sicurezza sul lavoro: dall'obbligo all'opportunità" che si svolgerà il 10.3.2012 a Pescara presso la Sala Convegni della Fondazione Paolo VI di Pescara dalle ore 09.00 alle ore 13,00

- Il COA

- letta la relazione illustrativa del Convegno e gli allegati;

- ritenuto che i relatori indicati possiedono i requisiti professionali e di anzianità di servizio, richiesti dall'art. 5 del regolamento integrativo per la formazione permanente, per l'accREDITamento dell'evento;

DELIBERA

di accREDITare l'evento formativo "L'imprenditore e la sicurezza sul lavoro: dall'obbligo all'opportunità" che si svolgerà a Pescara il giorno 10.3.2012, presso la Sala Convegni della Fondazione Paolo VI, mediante l'attribuzione di n. 6 crediti formativi.

6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo relativamente agli esposti riuniti n. 54/11 e n. 57/11, rilevato che dagli atti sembra risultare la pendenza di un procedimento penale a carico dell'Avv. *, delibera di acquisire presso la Procura della Repubblica di * le relative informazioni, all'uopo delegando il Cons. Cirillo e prorogando il termine degli accertamenti preliminari fino al 31.03.2012.

- **N. 66/11** proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato l'Avv. Scoconi, ritenuto necessario verificare se successivamente alla scadenza del termine fissato per il completamento della fase preliminare istruttoria sia possibile rubricare come nuovo esposto la nota dell'8.2.2012 a firma dell'Avv. *, delibera di rinviare alla prossima seduta la trattazione dell'esposto.

-Alle ore 20,25 esce il Cons. Cappuccilli-

- **N. 67/11** proposto dalla sig.ra * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. delegato Avv. Di Silvestre, considerato che quanto deliberato dal C.O.A. nella seduta del 22.12.2011 è stato solo di recente posto in essere e che non è ancora decorso il termine concesso all'esponente per l'invio della documentazione richiesta, delibera di rinviare la trattazione dell'esposto alla seduta del 15.03.2012.

-Alle ore 20,35 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli-

- Il Cons. Cappuccilli riferisce che gli è stato appena assegnato l'esposto proposto da * e, in considerazione del fatto che è già a conoscenza dei fatti esposti per aver seguito parte delle vicende processuali rappresentate (involgenti giudizi seguiti dal proprio studio), chiede l'autorizzazione ad astenersi dalla relativa trattazione. Il Consiglio autorizza il Cons. Cappuccilli ad astenersi e rimette gli atti al Cons. Segretario per la riassegnazione dell'esposto secondo rotazione.

7) ADEGUAMENTO ART. 15 L. 183/11 (RELATORE AVV. MANIERI).

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

-Alle ore 20,40 esce il Segretario Cons. Squartecchia. Assume le funzioni di segretario il Cons. d'Aloisio-

Il Consiglio, visto l'art. 15 l. n. 183/11, che ha apportato modifiche al D.P.R. n. 445/00 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, ritenuta la necessità di dare attuazione alla suddetta norma per lo svolgimento delle attività di ufficio, anche della Segreteria, udita la relazione dell'Avv. Manieri, delibera di provvedere alla suddetta attuazione, disponendo che l'Ufficio di Segreteria si attenga nell'attività di rilascio dei certificati all'utenza alle disposizioni di cui all'art. 40 D.P.R. n. 445/00, come modificato dal suddetto art. 15, nonché, quanto alla richiesta di certificazioni all'utenza, di attenersi ai medesimi principi e disposizioni.

IL SEGRETARIO F.F.

-Alle ore 20,45 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Segretario-

8) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE STRAORDINARIO: QUOTE ISCRIZIONE.

Il Consiglio delibera di tenere a proprio carico le sole quote di iscrizione dei delegati al Congresso Nazionale Straordinario Forense del 23 e 24.03.2012.

9) ASTENSIONE PROCLAMATA DALL'OUA PER IL MESE DI MARZO: INIZIATIVE.

Il Consiglio delibera di attuare all'esterno del Palazzo di Giustizia forme di divulgazione delle ragioni dell'astensione dalle udienze indetta dall'OUA dal 15 al 23 marzo 2012. Considerato che una forma di manifestazione della protesta che possa coinvolgere la cittadinanza è quella di realizzare un presidio in piazza in un momento di grande affluenza di cittadini, il Consiglio delibera di richiedere al Comune di Pescara la disponibilità di P.zza della Rinascita per il giorno 18.03.2012 e di coinvolgere le associazioni forensi nell'organizzazione dell'evento.

10) NOMINA COMPONENTI CDA FONDAZIONE.

Il Presidente propone la nomina dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forum Aterni: componenti esterni al Consiglio Avv. Franco Sabatini, Avv. Lucio Stenio de Benedictis e Avv. Roberta Colitti; componenti Consiglieri dell'Ordine sè stesso quale componente di diritto e i Consiglieri Giovanni Stramenga, Fabio Corradini e Andrea Scoconi.

Il Cons. Torino-Rodriguez propone come componenti Consiglieri l'Avv. Augusto La Morgia, l'Avv. Ugo Di Silvestre e l'Avv. Vincenzo Di Girolamo e come componenti esterni l'Avv. Giovanni Di Biase, l'Avv. Roberta Nardinocchi e l'Avv. Giovanni Di Bartolomeo.

Il Cons. La Morgia chiede che sia richiesto ad altrettanti autorevoli colleghi del Foro di manifestare la loro disponibilità a ricoprire la carica quali membri esterni al Consiglio e in ogni caso propone la candidatura dell'Avv. Giulio Cerceo.

Il Cons. Manieri chiede di sapere in base a quali criteri si possano individuare dei colleghi quali membri esterni secondo il concetto di autorevolezza.

Il Cons. La Morgia a questo punto propone quali autorevoli colleghi, oltre all'Avv. Cerceo, il Prof. Osvaldo Prospero e l'Avv. Mario Briolini e chiede di sapere con quale criterio siano stati proposti quelli indicati dal Presidente.

Il Cons. Di Girolamo propone quale membro esterno il Prof. Mercurio Galasso.

Il Cons. d'Aloisio si associa all'istanza del Cons. La Morgia e propone come membri del Consiglio di Amministrazione gli Avv.ti Elena Di Bartolomeo, Federica Di Benedetto e Roberta Nardinocchi.

Il Cons. Di Silvestre chiede di voler valutare la possibilità di nominare il Prof. Stefano Civitarese Matteucci quale membro esterno.

Il Presidente precisa che i nominativi dei componenti esterni sono stati indicati per aver dato prova di particolare efficienza e capacità nello svolgimento della funzione di Consiglieri di Amministrazione della Fondazione, i cui brillanti risultati operativi sono a conoscenza di tutto il Foro.

Il Cons. Di Girolamo propone di procedere alla votazione per singoli componenti. Il Consiglio, su proposta del Cons. Manieri, trattandosi di votazione su nomina di persone, delibera di procedere alla votazione a scrutinio segreto, con possibilità di esprimere tre preferenze per componenti esterni e tre preferenze per componenti interni al Consiglio. Il Consiglio delibera i conformità.

Si passa alla votazione che dà il seguente risultato: membri esterni: Avv. Lucio Stenio de Benedictis voti 9, Avv. Franco Sabatini voti 9, Avv. Roberta Colitti voti 9, Avv. Osvaldo Prosperi voti 3, Avv. Mercurio Galasso voti 2, Avv. Mario Briolini voti 2, Avv. Giovanni Di Biase voti 2, Avv. Roberta Nardinocchi voti 2, Avv. Stefano Civitarese Matteucci voti 1, Avv. Elena Di Bartolomeo voti 1, Avv. Giovanni Di Bartolomeo voti 1, Avv. Federica Di Benedetto voti 1, Avv. Giulio Cerceo voti 1; membri interni: Avv. Andrea Scoponi voti 9, Avv. Giovanni Stramenga voti 9, Avv. Fabio Corradini voti 9, Avv. Ugo Di Silvestre voti 4, Avv. Augusto La Morgia voti 4, Avv. Vincenzo Di Girolamo voti 4, Avv. Marco Coco voti 1, Avv. Ernesto Torino Rodriguez voti 1.

Il Consiglio, preso atto del risultato della votazione, proclama nominati quali membri esterni l'Avv. Lucio Stenio de Benedictis, l'Avv. Franco Sabatini e l'Avv. Roberta Colitti e quali membri interni l'Avv. Giovanni Stramenga, l'Avv. Andrea Scoponi e l'Avv. Fabio Corradini.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 17 all'ordine del giorno.

17) RICHIESTA 15.2.12 DOTT.SSA * (RELATORE AVV. LA MORGIA)

a) Il Consiglio, letta la comunicazione della dott.sa * del 02.02.2012, ritenute giustificate le ragioni addotte dalla praticante, delibera di considerare giustificata l'impossibilità della partecipazione alle udienze richieste da regolamento per il mese di dicembre 2011.

-Escono i Cons. Febbo, La Morgia e Torino-Rodriguez-

11) COMUNICAZIONE 15.2.12 DI * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

L'avv. * del Foro di * con nota in data 15.02.2012 ha comunicato di aver partecipato al convegno organizzato da * tenutosi a Pescara il * e di non essere riuscita ad ottenere l'attestato. Con successiva nota del 16.02.2012 l'avv. * ha comunicato di aver ottenuto l'attestato e di considerare chiusa la vicenda. Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere, dando mandato al Presidente di formulare nota di risposta all'Avv. *.

12) RICHIESTA 15.2.12 DI * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)

Il Consiglio, preso atto della comunicazione datata 08.02.2012 di tale *, non sottoscritta; considerato di aver esaminato la posizione dell'Avv. * nella seduta 01.06.2011; rilevato di aver verificato in tale sede che la medesima ha dichiarato di aver studio in * alla Via * con l'Avv. *; preso atto di aver ritenuto che per tale ragione sussistono i requisiti per mantenere l'iscrizione all'albo tenuto da questo C.O.A.; delibera il non luogo a provvedere sulla comunicazione del predetto *, non risultando allo stato variazioni rispetto alla situazione accertata nel mese di giugno 2011.

13) RICHIESTA CORTE DI APPELLO - L'AQUILA : DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITÀ MAGISTRATO

La Corte di Appello di L'Aquila richiede di esperire la prevista istruttoria su eventuali situazioni di incompatibilità attinenti l'attività del Dr. *. Il Consiglio, esaminata la nota del Presidente f.f. della Corte di Appello di L'Aquila del 2.2.2012, pervenuta il 16.02.2012; considerato che presso questo C.O.A. risulta iscritto all'Albo degli Avvocati l'Avv. *, figlio del Dr. *; rilevato che l'attività svolta dall'iscritto nel territorio di competenza di questo C.O.A. non si pone in situazione di incompatibilità con le funzioni svolte dal Dr. * quale *; delibera di comunicare al Presidente della Corte di non aver rilevato situazioni di incompatibilità che attengano al predetto *.

14) RICHIESTA PARERE 16.2.12 AVV. * (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)

Il C.O.A., udita la relazione del Cons. Di Girolamo, letta la richiesta di parere inoltrata dall'Avv. * (il quale chiede di poter conoscere, preventivamente, se sussistano ragioni ostative a che lo stesso accetti il mandato che * intende conferirgli per la proposizione di un'azione giudiziaria contro ** (figlio del citato * e, soprattutto, cliente dell'Avv. * - il quale lo assiste nel giudizio di separazione personale tuttora in corso - a sua volta suocero dell'istante), osserva quanto segue.

L'art. 37 del codice deontologico impone all'avvocato l'obbligo di astenersi dall'assumere incarichi quando questi determinino conflitto di interessi con un proprio assistito, ovvero quando interferiscano con lo svolgimento di altro incarico.

Sussiste conflitto di interessi anche quando l'assunzione di un nuovo incarico determini la violazione del segreto sulle informazioni ricevute da parte di altri assistiti ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, con l'ulteriore, necessario rilievo in ordine al fatto che anche la mera limitazione dell'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico, derivante dallo svolgimento di un precedente mandato, integra conflitto di interessi ed impone l'astensione del professionista.

Il canone II del citato art. 37 del codice deontologico dispone che l'obbligo di astensione operi, altresì, se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di professionisti, ovvero in associazione professionale, o che esercitino nel medesimo studio.

V'è da premettere che, per giurisprudenza consolidata, il divieto di assunzione di incarichi vige dal momento in cui il conflitto di interessi si appalesi come effettivo e concreto, non essendo a tal fine sufficiente la configurabilità di un astratto contrasto.

A tal fine appare appagante la rilettura della sentenza resa da Corte Cass., SS.UU. 15.10.2002 n. 14619 che, nella parte motiva, così recita: *"Il Consiglio nazionale forense ha posto come premessa della propria decisione, che il codice deontologico vieta all'avvocato di assumere la contemporanea assistenza di più parti che abbiano interessi in contrasto tra loro: ha però osservato che se, nel caso per il quale è richiesto il suo intervento, le parti non sono necessariamente portatrici di interessi in contrasto tra loro, il divieto va osservato a partire dal momento in cui il contrasto si manifesta in modo concreto. (...) La regola di deontologia impone al professionista di non assumere l'assistenza di parti in contrasto tra loro. Siccome la funzione di tale regola è di evitare che un comportamento contrario risulti lesivo del prestigio della professione, e la lesione del prestigio risulta dalla valutazione sfavorevole che gli altri possano avere avuto del comportamento tenuto dal professionista, all'ambito di applicazione della regola vanno ricondotte tutte le situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, l'ambiente in cui il professionista opera e le parti cui presta assistenza sarebbero portati a considerare che egli possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti"*.

Nel testo della parte motiva di tale decisione si richiama altresì, reiterandolo, il principio affermato da una precedente statuizione del Supremo Collegio che, sempre testualmente, aveva affermato che *"il conflitto d'interessi "potenziale" non basta per affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpata, essendo palese che, se esso non si realizza in concreto, la professionista, assumendo il patrocinio dei due soggetti, non viola, i principi di correttezza, lealtà e di deontologia professionale, la cui inosservanza è stata posta alla base dell'incolpazione. Pertanto, da un lato la generalizzazione contenuta, sul punto, nell'impugnata pronuncia altera obiettivamente le premesse giuridiche di una corretta decisione; dall'altro deve notarsi, in essa, una vistosa e totale carenza di motivazione (in quanto tale riconducibile alla violazione di legge prevista dall'art. 56, III comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578: v., al riguardo, Cass. SS.UU. 16 maggio 1992 n. 5888), non essendo stato precisato e chiarito perché, in concreto, tra il convenuto (...) e l'opponente (...) si sarebbe verificato un conflitto d'interessi, tale da rendere incompatibile il loro patrocinio, in processi connessi, da parte della stessa procuratrice legale"*. (così, testualmente, Corte Cass. SS.UU. 20.1.1993 N. 645).

E che il conflitto di interessi vada riguardato sempre in concreto e nella sua attuale effettività lo si deduce, altresì, dal fatto che *"il Codice Deontologico, articolo 37, è composto da più commi: a) il primo, contiene una previsione di carattere generale relativa all'obbligo di astensione per un avvocato allorché l'attività professionale determina un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale; b) il secondo, contiene una previsione esemplificativa, relativa ad ipotesi nelle quali si ritiene sussista il conflitto di interessi. Trattasi di ipotesi configurabili nei vari settori dell'ordinamento e non limitate a materie particolari, per cui la norma ha una valenza generale; c) il terzo, dispone in maniera specifica che "L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi in favore di uno di essi". Questa previsione normativa è molto puntuale e riguarda un settore particolare e sensibile dell'ordinamento. Evidentemente, proprio per le caratteristiche della materia familiare, la norma pone per l'avvocato un obbligo assoluto di astensione, a prescindere se il conflitto è reale o solo potenziale. La norma è chiara ed ha una sua ratio dal momento che nella materia del diritto di famiglia sono in gioco interessi alti, collegati alla dignità della persona, che meritano il massimo della tutela possibile. Nel contesto dell'articolo 37 codice citato, il principio contenente l'obbligo assoluto di astensione si pone come speciale e prevalente rispetto a quello contenuto nel comma I, che non può trovare quindi applicazione. La valutazione, nella materia del diritto di famiglia, è stata fatta una volta per tutte dalla norma, per cui all'interprete compete solo l'accertamento del fatto che costituisce il presupposto per quell'effetto"* (così, testualmente, Corte Cass. SS.UU. 10.1.2006 n. 134).

Ulteriore e definitivo riscontro al principio dianzi enunciato deriva dalla uniforme esegesi dell'art. 106 c.p.p. che ravvisa incompatibilità solo a condizione che, in concreto, le linee di difesa delle diverse parti nel medesimo procedimento risultino confliggenti ed incompatibili (cfr. Corte Cass. sez. II pen. 14.2.2006 n. 5918:

“L'incompatibilità che, a norma dell'art. 106 cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore, sussiste in presenza di una situazione di interdipendenza di posizioni processuali per la quale un imputato ha interesse a sostenere una tesi che risulti pregiudizievole per l'altro imputato. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare l'incompatibilità la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente incompatibile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale ed insuperabile, tale da rendere impossibile la prospettazione di tesi difensive logicamente inconciliabili da parte di un difensore comune”).

Nel caso di specie non v'è dubbio che le parti (*e **) siano distinte tra di loro, così come diversi (ancorché legati da vincolo di affinità) siano i procuratori ai quali le stesse si sono rivolte.

Deve comunque verificarsi se, nella specie, sussista conflitto di interessi, *sub specie* di limitazione dell'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico, derivante dal rapporto di affinità tra i legali che assistono * (il quale si propone di intraprendere un giudizio civile per “recuperare la disponibilità dell'immobile di sua proprietà”) e ** (il quale detiene detto immobile in comodato).

È, invero, principio fondamentale dell'esercizio della professione che l'avvocato, dovendo contribuire a dare concreta attuazione al diritto di difesa, debba poter espletare il proprio mandato in piena indipendenza di giudizio e d'iniziativa e, quindi, scevro da condizionamenti giuridici o di fatto che potrebbero influenzarlo in senso difforme dall'interesse del cliente, e non è superfluo ribadire che “la funzione di tale regola è di evitare che un comportamento contrario risulti lesivo del prestigio della professione, e la lesione del prestigio risulta dalla valutazione sfavorevole che gli altri possano avere avuto del comportamento tenuto dal professionista” (così SS.UU. 14619/2002 cit.).

Il monito a scongiurare condizionamenti giuridici o di fatto non può, però, prevalere sul rigore del principio che pone l'obbligo assoluto di astensione come speciale e che esclude che il conflitto d'interessi e/o il condizionamento anche solo di fatto, rimasti allo stato “potenziale” e meramente astratto, siano sufficienti per determinare incompatibilità e risultino di ostacolo all'assunzione di incarichi da parte del professionista.

Nel caso di specie, alla luce del fatto – dichiarato nella richiesta di parere – che l'Avv. * sin dal * non condivide lo studio con l'istante (all'indirizzo del quale aveva il proprio secondo recapito) e che i nominati professionisti non sono partecipi di una stessa società, ovvero in associazione professionale, deve ritenersi che non si ravvisano elementi dai quali desumere situazioni di incompatibilità che impongano il dovere di astensione, non ravvisandosi, allo stato, fattori attuali e concreti idonei ad arrecare un *vulnus* all'indipendenza di giudizio e d'iniziativa, potenzialmente derivanti anche dal mero condizionamento di fatto, e a suscitare la valutazione sfavorevole dell'operato del professionista da parte dei consociati.

15) RICHIESTA 20.2.12 AVV. MASSIGNANI DI RIMBORSO SPESE

L'avv. Massignani Alberto chiede il rimborso delle spese di trasferta a Lanciano in occasione della riunione del Consiglio Giudiziario del 15.2.12. Il Consiglio delibera di procedere al rimborso delle spese secondo la tariffa chilometrica.

16) RICHIESTA DI ACCESSO ATTI DR. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)

Il dr. * chiede di prendere visione ed estrarre copia dell'esposto depositato nei confronti dell'avv. *, della memoria difensiva del professionista depositata nel corso degli accertamenti preliminari, nonché della domanda di liquidazione degli onorari opinata dal COA il 18.1.2012. Il Consiglio, letta l'istanza; ritenuto che, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti e delle attività istituzionali, deve darsi notizia al controinteressato Avv. * dell'avvenuta presentazione della richiesta formale, delibera di inviare all'Avv. * copia della richiesta a mezzo raccomandata a.r., con invito, ove lo ritenga, a presentare motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

18) ISTANZA 15.2.12 AVV. * (RELATORE AVV. STRAMENGA)

L'avv. * dichiara di aver partecipato all'evento 9.4.11 organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici e chiede l'attribuzione dei crediti formativi relativi.

Il Consiglio,

- letta l'istanza dell'Avv. * depositata il 15.02.2012, volta al riconoscimento, nonostante la mancata attribuzione a mezzo del sistema telematico “Riconosco”, dei crediti formativi per la sua partecipazione, dalle ore 09,30 fino al termine, all'evento formativo organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici ed accreditato da questo C.O.A., tenutosi in Pescara il 09.04.2011, sul tema “Il principio di laicità dello Stato - commento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla presenza del crocifisso nelle aule pubbliche”; evento per il quale comunque risulta essere stato regolarmente rilevato l'ingresso dell'iscritta;

- udita la relazione del Consigliere Avv. Giovanni Stramenga;

- attesa la non sussistenza di motivi per dubitare della rispondenza a vero di quanto dichiarato dall'Avv. * nella predetta istanza in ordine alla sua effettiva partecipazione dalle ore 09,30 fino al termine all'evento formativo in questione;

- ritenuto che, nel caso di specie, la mancata attribuzione mediante il sistema telematico dei relativi crediti nonostante la registrazione della presenza iniziale dell'iscritta sia dovuta ad un probabile temporaneo difetto di funzionamento del sistema "Riconosco";

delibera

di riconoscere all'Avv. * i crediti formativi previsti per la partecipazione all'evento formativo organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici ed accreditato da questo C.O.A., tenutosi in Pescara il 09.04.2011, sul tema "Il principio di laicità dello Stato - commento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla presenza del crocifisso nelle aule pubbliche".

Alle ore 22,15, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.